



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni



GDAP-0104771-2009

PU-GDAP-1a00-20/03/2009-0104771-2009

CIRCOLARE

Alle Direzioni Generali del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria

All'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti
Penitenziari per Adulti

Alle Direzioni degli Uffici per
l'Esecuzione Penale Esterna

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

e. p.c. al Dipartimento per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

Oggetto: Dirigenza penitenziaria - rilevazione automatica dell'orario di lavoro

Nelle more della conclusione del primo procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, tra cui la disciplina del trattamento economico fondamentale ed accessorio e dell'orario di lavoro (art. 22 dlgs 15.2.2006 n. 63), si espone - di seguito alla lettera circolare n. 0188490 del 13.6.2007 - quanto segue.

Posto che il rapporto di lavoro del personale della carriera dirigenziale penitenziaria è, allo stato, regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE *Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni*

pubblico (art. 4 legge 27.7.2005, n. 154), al fine della corretta gestione complessiva dell'orario di lavoro onde determinare la retribuzione accessoria da corrispondere a ciascun dirigente per il lavoro straordinario da questi prestato e procedere alla attribuzione dei buoni pasto sostitutivo della mensa, si ribadisce che è fatto tassativo obbligo ricorrere alla rilevazione automatica delle presenze sul luogo di lavoro mediante utilizzo del relativo *badge*.

Non potranno più essere utilizzati i cc.dd. «fogli di presenza.» o fare ricorso a dichiarazioni sostitutive, se non in via eccezionale e soltanto nei periodi in cui non funzioni il sistema automatizzato a causa di riparazioni o per altri motivi tecnici.

Già con la legge n. 244 del 24.12.2007, con riguardo al settore del controllo degli accessi e l'utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze all'interno delle pubbliche amministrazioni, è stato previsto che queste non possano erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze che consentono di quantificare in maniera certa ed obiettiva l'orario di lavoro.

L'intento del legislatore è indubbiamente quello di razionalizzare la gestione delle risorse, ma la normativa ha come effetto anche una maggior trasparenza nel rapporto fra la pubblica amministrazione e il dipendente. L'utilizzo di sistemi automatizzati per la rilevazione delle presenze consente infatti di determinare in modo semplice e preciso l'orario della presenza del dirigente sul luogo di lavoro e la durata della prestazione lavorativa.

Il Capo del Dipartimento
Pres. Franco Ionta

